

**Avv. Giacomo Mauriello**  
*Patrocinante in Cassazione*  
**Avv. Rita Mauriello**  
**Avv. Mariangela Mauriello**  
Via Mugnano Melito n. 80  
80018 Mugnano di Napoli (NA)  
Pec: [giacomomauriello@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giacomomauriello@avvocatinapoli.legalmail.it)

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX. ART. 414 CPC**

**CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE  
NEICONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Nell'interesse della Dott.ssa Capuano Angelina, nata a Napoli il 07/06/1985, C.F. CPSNLN85H47F839Y, res.te in Giugliano in Campania (NA) alla Via I Maggio n. 2/b, elett.te dom.ta in Mugnano di Napoli (NA), presso lo studio degli Avvocati Mariangela Mauriello, C.F. MRLMNG81R42F799K, Rita Mauriello, C.F. MRLRTI75T65F839Z e Giacomo Mauriello, C.F. MRLGCM51M18B581G, che la rappresentano e difendono congiuntamente e/o disgiuntamente, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni afferenti il presente giudizio ai seguenti indirizzi: mail: [info@studiolegalemauriello.it](mailto:info@studiolegalemauriello.it); pec: [giacomomauriello@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giacomomauriello@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura rilasciata su foglio pedissequo allegato e collegato al presente atto

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania -in persona del Ministro pro tempore, **C/O Avvocatura Distrettuale dello Stato**, pec [napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it);

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del dirigente pro tempore, pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it);

**UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI**, in persona del dirigente pro tempore; pec: [uspna@postacert.istruzione.it](mailto:uspna@postacert.istruzione.it)

**- Resistenti -**

**NEI CONFRONTI**



dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS di seconda fascia), anno 2021/2022, classe di concorso B012, Graduatorie gestite dall'**UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI**

- **Resistenti potenziali** -

#### **PREMESSO**

**A)** che la ricorrente è insegnante precaria, titolare di certificato di diploma di Tecnico Chimico e Biologico del 13/07/2004 con votazione 100/centesimi conseguito presso L'ist. Prof. St. "Caselli" di Napoli (cfr. doc. n. 11) e laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche classe LS-14, conseguita presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, in data 20/10/2010, con votazione 105/110, (cfr. n.12). la detta documentazione è riconosciuta come titolo di accesso nelle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (in sigla GPS) istituite con l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10 luglio 2020;

**B)** che la ricorrente, in data 24/07/2020, ha presentato istanza di inserimento nelle nuove GPS nelle istituzioni scolastiche della provincia di Napoli per la classe di concorso B012, per assegnazioni di supplenze per la scuola secondaria di secondo grado da GPS di seconda fascia sia per le annualità che per gli "spezzoni" (cfr. doc. all. n. 7 Protocollo mpi AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.1074712.24-07-2020);

**C)** che la Sig.ra Capuano Angelina è stata inclusa nella relativa GPS, pubblicata in data 9/08/2021, nella posizione n. 176 per B012 con n. 29 punti (cfr. doc.ti nn. 9-10). Di poi in data 17/08/2021 ha presentato domanda di assegnazione delle supplenze (cfr. doc. n. 8);

**D)** che a seguito degli esiti del conferimento delle supplenze effettuate con il bollettino del 17/12/2021 Registro Ufficiale U. 0023609(cfr. doc. n. 2), rettificato con successivo del 22/12/2021 n. 0023891 (cfr. doc. n. 4), eseguiti attraverso la procedura informatizzata, come disposto dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 10/07/20 e dalla nota ministeriale n. 25089 del 6/08/2021, la ricorrente ha riscontrato di essere stata illegittimamente esclusa dalle assegnazioni di supplenze, benché siano state assegnate cattedre per le quali non risulta rinunciataria, avendole incluse nella scelta, come da documento ricevuto da Istanze Online, che si versa agli atti (cfr. doc.ti nn.7 e 8)

**E)** che, ben vero per la classe di concorso B012 sono state assegnate ben due supplenze, una al docente, in posizione 200, con punteggio 28 all'istituto ITI Righi di Napoli e un'altra al docente in posizione 196, con punteggio n. 28 assegnata all'ITT Mattei di Casamicciola T



(cfr. doc. n. 4);

**F)** che con il bollettino successivamente rettificato del 22/12/2021 è stata assegnata al docente in posizione 196, con punteggio 27,50 la supplenza all'Istituto ITI Righi di Napoli e alla docente in posizione 200, con punteggio 27,50 supplenza all'istituto M Curie di Napoli (spezzone 9h) (cfr. doc. n. 4)

**G)** che con reclami del 18/12/2021 al primo bollettino (cfr. doc. n. 3), ed in data 22/12/2021 (cfr. doc. n. 5) al bollettino rettificato, a mezzo pec inviate a USP Napoli e all'Istituto ITI Righi nonché in data 23/12/2021 a USR Campania (cfr. doc. n. 6), veniva immediatamente contestata l'errata assegnazione delle supplenze determinata probabilmente dall'errata valutazione dei dati eseguiti dall'algoritmo;

**H)** che nonostante tali immediate contestazioni non è seguito alcun provvedimento di rettifica;

**I)** che da tale mancata illegittima assegnazione alla ricorrente della supplenza del corrente anno scolastico quale collocataria al posto n. 176 della graduatoria, non solo deriva un grave danno patrimoniale ma anche il mancato conseguimento di 12 punti, che comporterà l'arretramento della propria posizione in graduatoria rispetto ai docenti a cui è stata erroneamente assegnata la supplenza, con ovvie ripercussioni anche sulla data della sua assunzione. Tanto in quanto costituisce titolo e punteggio l'assunzione a tempo determinato;

**L)** che, pertanto sarà necessario procedere alla rettifica dell'assegnazione della supplenza certamente spettante alla ricorrente nonché procedere ad un aggiornamento dell'assegnazione di punteggio per il prossimo aggiornamento della graduatoria, avendo diritto all'assegnazione del punteggio illecitamente perso per la mancata assegnazione della supplenza con contratto a tempo determinato, nonostante la sussistenza di tutti i presupposti normativi.

Pertanto, la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, non avendo ricevuto alcun riscontro ai propri reclami ha diritto ed interesse ad adire Codesto Ill.mo Tribunale, attesa la fondatezza dell'azione anche in

## **DIRITTO**

### **IN VIA PRELIMINARE**

### **GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**



In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario – in funzione del Giudice del lavoro poiché la fattispecie per cui è causa, (mancata assunzione pur avendone diritto e perdita di punteggio negli aggiornamenti di graduatoria) che prevede l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, si colloca fuori dalle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti (di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001) limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i “vincitori” rappresenta l'atto terminale del procedimento.

Ora, l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla corretta collocazione in graduatoria della ricorrente.

Si è quindi in presenza di atti i quali esulando quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 2 comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007). Giusto corollario dei principi ora affermati, secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il “*potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale*”.

Inoltre anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/201132, ha sancito definitivamente la diversità della graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità



davanti a Giudici diversi da quelli Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro. In tal senso si è espressa anche la sentenza del TAR Lazio sez. III n. 7458 del 25 maggio 2015, secondo cui, senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, sulle controversie aventi ad oggetto pretesa graduatorie della scuola sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. TAR Lazio Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia — Sez. 111, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. 1, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02. 008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale- privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che*



*l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce".*

Da ultimo, con specifico riferimento all'impugnazione delle graduatorie "GPS", il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza n. 45/2021 del 05.01.2021, ha così testualmente statuito: *"Il Collegio osserva in via generale che, in tema di riparto di giurisdizione per le controversie del pubblico impiego a seguito della cd. privatizzazione (d.lgs. n. 29/1993), la giurisprudenza ha conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'adozione di atti aventi natura amministrativa e non riconducibili agli ordinari poteri gestori del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, quali: a) gli atti relativi alle procedure concorsuali indette per l'assunzione dei pubblici dipendenti (art. 63, co. 4, d.lgs. n. 165/2001); b) gli atti di "macro-organizzazione", ove immediatamente lesivi, così come individuati dall'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 165/2001; c) gli atti regolamentari o atti amministrativi generali, anche questi solo nel caso in cui si rivelino direttamente lesivi, rientrando il loro sindacato nell'ambito della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 07/07/2020 n. 7798).*

*Più in particolare va osservato, quanto al riparto di giurisdizione in tema di formazione e gestione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente della Scuola, che l'orientamento della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso che "al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass.*



civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019).

*Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto, in primo luogo, che il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non abbia natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e, in secondo luogo, che gli atti di gestione della*

*graduatorie stesse siano assunti con i poteri del datore di lavoro, cosicché, per individuare quale*

*sia il giudice dotato di giurisdizione, occorra verificare se l'impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria oppure un presupposto atto amministrativo generale (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 ottobre 2019, n. 1732; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 30 ottobre 2017 n. 10803; T.A.R. Piemonte,*

*sez. I, 8 settembre 2017, n. 1055; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 15 marzo 2017, n. 210;*

*T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 giugno 2014, n. 1564).*

*Al riguardo, risultano pienamente condivisibili le osservazioni formulate dalla recente e già richiamata sentenza del TAR Lazio n.7798/2020 laddove viene puntualizzato che l'eccezione alla giurisdizione ordinaria sancita dall'art.63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (per cui sono "devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni") vada intesa come riferita non solo alle procedure concorsuali, all'esito delle quali il rapporto di pubblico viene a costituirsi ex novo ma anche a quelle "interne", sempre che esse siano intese ad inquadrare i dipendenti pubblici già assunti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei loro rapporti di lavoro.*

*Al contrario, le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità superiori ex art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001) rappresentano, invece, l'esito di procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 del Testo Unico sul Pubblico Impiego).*

*Le graduatorie ad esaurimento, in particolare, non hanno natura di provvedimenti conclusivi*



*di un procedimento amministrativo di tipo selettivo nel quale, a fronte della spendita dei poteri autoritativi riconosciuti dalla legge in capo all'Amministrazione ed ulteriormente delimitati dal bando di concorso (lex specialis), si stagliano le situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo (pretensivo) dei candidati. Mentre la graduatoria finale di un pubblico concorso si caratterizza anche per la produzione del peculiare "doppio effetto" giuridico con cui l'Amministrazione, da un lato, assegna un bene della vita "scarso", in quanto non disponibile per tutti i soggetti che lo anelano, ai vincitori del concorso e, dall'altro, esclude dalla possibilità di ottenere il medesimo bene tutti quei candidati che non siano collocati in posizione utile nella graduatoria. Nelle procedure concorsuali la p.a. esercita, infatti, un potere autoritativo inteso ad*

*individuare, mediante una selezione imparziale, i candidati meritevoli a cui assegnare un bene della vita non disponibile per tutti, escludendo contestualmente gli altri, laddove un tale potere non risulta rinvenibile nella procedura di formazione delle graduatorie ad esaurimento che, invece, si caratterizzano per l'iscrizione al loro interno, nell'ordine progressivo derivante dai punteggi attribuiti con riferimento ai titoli posseduti, dei nominativi dei soggetti che abbiano prodotto apposita istanza di inserimento.*

*Venendo alla vicenda in esame, va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), istituite in base all'art. 2, comma 4ter, del d.l. 8 aprile 2020 n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n.41 e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi – analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M. .60/2020 "ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. **I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione**".*

*Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell'istante, in primo luogo, ad essere collocata nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e nel caso in particolare ai fini del passaggio nella I*





*fascia. Non pare individuabile, cioè nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo.*

*Va, dunque dichiarata la competenza dell'adito G.O. affinché delibi e corregga la erronea ed illegittima gestione della formata graduatoria nei confronti della ricorrente.*

Per tutto quanto sin qui dedotto appare fondato **il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario – in funzione del Giudice del lavoro - la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo.**

Dunque è competente il Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del lavoro, al fine di ottenere la rettifica delle assegnazioni delle supplenze conferite da GPS per errore dell'algoritmo nel riconoscere la precedenza nella scelta della sede ai beneficiari dei diritti senza tenere in considerazione che tale procedura non deve essere attribuita in modo indiscriminato.

### **NEL MERITO.**

#### **1. INADEGUATO ED ERRONEO FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DELLE GRADUATORIE G.P.S. – ERRONEA VALUTAZIONE DEI DATI – ERRORI DEL SISTEMA NON IMPUTABILI AL DOCENTE – ECCESSO DI POTERE – CATTIVO USO DEL POTERE.**

Il Ministero dell'Istruzione ha innovato totalmente il sistema di aggiornamento ed inserimento delle graduatorie d'istituto di prima, seconda e terza fascia con la nuova e contestuale istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze – GPS - di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 ed ha, anche, innovato il sistema di presentazione delle domande, che precedentemente avveniva in modalità cartacea a mezzo raccomandata postale A/R, con l'utilizzo dei vari modelli predisposti dal Ministero dell'Istruzione.

Ponendo a confronto il precedente e l'attuale sistema possiamo mettere in luce le seguenti

differenze:

-in precedenza era stato concesso un lasso temporale più ampio per la presentazione della domanda (dal 1 giugno al 24 giugno 2017), mentre l'ultimo aggiornamento ha previsto un termine di soli 15 gg. (dal 22 luglio al 6 agosto 2020);

-il precedente sistema prevedeva la pubblicazione delle graduatorie provvisorie concedendo la possibilità al docente di poter chiedere la rettifica del punteggio in caso di



errori, mentre l'attuale sistema ha previsto direttamente la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Ora, dato che il sistema delle graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie d'istituto doveva gestire un numero elevatissimo di domande è di tutta evidenza come si sia trattato di una procedura complessa e articolata che non è stata adeguatamente gestita dagli organi competenti.

Moltissimi sono stati i macroscopici errori ad oggi ancora presenti nelle graduatorie provinciali e d'istituto di tutti gli ambiti territoriali d'Italia, con migliaia di docenti che si sono visti ILLECITAMENTE ESCLUSI NELLE GRADUARIE O SCAVALCATI (come ne caso della ricorrente).

Il Ministero dell'Istruzione, attraverso il sistema informatizzato, non è certo riuscito a conseguire lo scopo di velocizzare la presentazione delle domande, ed assegnare le supplenze, le cattedre e aggiornare le graduatorie, poiché evidenti sono gli errori derivati dall'algoritmo ledendo i diritti di tanti lavoratori, tra cui palesemente anche quelli della ricorrente.

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 124/1999 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 60 DEL 10/07/2020 - ILLEGITTIMITÀ IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA AMMINISTRAZIONE.**

In diritto va altresì evidenziata l'assoluta illegittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui non ha rettificato la mancata assegnazione della supplenza a docenti con posizione e punteggi superiori rispetto a quelli con punteggio inferiore, così come si è verificato per la ricorrente, precludendo alla stessa la possibilità di insegnare ed essere assunta a tempo determinato ed inoltre conseguendo la perdita di punteggio che avrebbe potuto conseguire la giusta assegnazione della supplenza ingiustamente assegnata ad altri docenti collocati dietro di lei.

Ben vero con l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 il Ministero ha regolamentato l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2020/2022, ed in specie ha previsto la costituzione di appositi elenchi su base provinciale, distinti in due fasce, utilizzati per l'assegnazione delle supplenze annuali (31 agosto) o fino al termine



delle attività didattiche (30 giugno).

Più precisamente l'ordinanza in commento ha disposto all'art. 3: *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”*. Il comma 6 della medesima disposizione ha espressamente disciplinato i requisiti utili ai fini dell'inserimento nelle GPS per la scuola secondaria ed in specie: *“Le GPS relative ai posticomuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;*

*2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”*.

L'articolo 7 dell'ordinanza in commento ha disciplinato l'istanza di partecipazione prevedendo che: *“1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”*.

Con successivo decreto n. 858 del 21/07/2020 il Ministero ha disciplinato i termini di presentazione della domanda. In particolare, secondo il disposto di cui all'art. 2: *“1. Gli aspiranti possono richiedere di partecipare alla procedura, a pena di esclusione, in un'unica provincia. 2. Ai fini dell'inserimento, gli aspiranti presentano istanza di partecipazione unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o,*



*in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all'indirizzo [www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it), accedono, attraverso il percorso Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza, alla pagina dedicata. 3. L'inoltro delle istanze di partecipazione alla procedura è possibile a partire dalle ore 15.00 del 22 luglio 2020 fino alle ore 23.59 del 6 agosto 2020. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dall'OM 60/2020. 5. L'amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 6. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata al presente articolo e dall'OM 60/2020".*

**Come argomentato la ricorrente, secondo il disposto normativo di riferimento, ha presentato la domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS della provincia di Napoli tramite il portale telematico di istanze on line.**

Pubbligate le graduatorie definitive tuttavia la docente Capuano Angelina, (collocata al n. 176 – cfr. pag. 278 graduatoria doc.ti nn. 9 e 10), prendeva contezza del fatto che, per un mero errore di sistema, non erano stati correttamente valutati i dati relativi alla sua posizione e che nella graduatoria risultava essere stata superata da altri docenti con punteggio e posizione inferiori alla sua, a cui è stata assegnata la supplenza (ad es. la concorrente con posizione n. 200 in graduatoria). Nonostante il reclamo inoltrato, l'amministrazione resistente provvedeva alla pubblicazione di una successiva graduatoria rettificata in data 22/12/2021 comunque erronea, atteso che la docente Capuano Angelina non risultava assegnataria di alcuna supplenza sebbene altri docenti erano stati assegnatari di supplenze con posizione di graduatoria inferiore.

Invero, a fronte dei reclami inoltrati, un semplice controllo della posizione della ricorrente avrebbe consentito all'amministrazione resistente di constatare l'erroneità dell'assegnazione della supplenza. Detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 1 (segnatamente anche il n. 2 di detto articolo così come modificato con



D.L. 16/07/2020 n. 76) e dell'art. 6 della L. 241/90 atteso che l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non pregiudicare la stessa in modo irreparabile. Ben vero l'obiettivo primario dell'amministrazione deve essere quello di privilegiare il dato sostanziale avuto riguardo a tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

E' indubbio che vi è stata un'erronea attribuzione delle supplenze che ha gravemente danneggiato la ricorrente alla quale è stata ingiustamente negata la possibilità di essere assunta a tempo determinato, con anche una grave perdita economica così come non le potrà essere riconosciuto un incremento del punteggio che comporterà per la stessa una perdita di posizione nella graduatoria in quanto già scavalcata da docenti che conseguirono titoli per l'illegittima assegnazione. Tale situazione è stata certamente determinata dalla precarietà del sistema informatico, evidentemente fallace e non idoneo a gestire una tale mole di domande. L'errore riscontrato all'atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal richiamato elevato numero di errori segnalati dagli utenti. Sul punto giova ricordare il disposto di cui all'art. 8 dell'Ordinanza n. 60 secondo cui *"4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico. 5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"*.

Alla luce della disposizione richiamata l'amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad idonea verifica e valutazione.

Al contrario l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia verifica confermando gli errori ascrivibili ad un mal funzionamento del sistema informatico. In tal senso l'azione amministrativa non può che ritenersi viziata da eccesso di potere riconducibile alla totale mancanza di istruttoria: l'amministrazione, anche a fronte dei reclami inoltrati dalla ricorrente non ha inteso procedere alla rettifica né ha dato alcun riscontro.

### **SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA**

#### **DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC**

Il continuo scorrimento ad esaurimento delle G.P.S. rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.



Quanto alla sussistenza del *“fumus boni iuris”* lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto della ricorrente ad ottenere l'assunzione a tempo determinato per le supplenze che le competono ed al corretto inserimento nelle graduatorie provinciali aggiornate.

Quanto al requisito del *“periculum in mora”* il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla decurtazione del reale punteggio spettante alla ricorrente, è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto impedisce alla stessa di essere chiamata per incarichi, sulle proprie classi di concorso.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza della ricorrente di avere assegnata la supplenza che per posizione e punteggio spettava e spetta certamente a lei e, di conseguenza, essere correttamente inserita in graduatoria, con attribuzione del suo reale ed effettivo punteggio, prima della fine dell'anno scolastico 2021/2022.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire*

*quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose”* (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

Inoltre, nel caso di specie, il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente rileva sotto vari aspetti:

- 1) nel corrente a.s., rebus sic stantibus, la ricorrente non ha avuto l'assegnazione delle supplenze in un posto su una delle sue classi di concorso (B012);
- 2) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri docenti negli incarichi nelle scuole pregiudica la ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione, punteggio ed annessi;



3) gli altri docenti, chiamati in preferenza rispetto alla ricorrente nonostante il possesso di un punteggio inferiore, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future in danno della ricorrente.

## **ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE ART. 669 SEXIES**

### **COMMA 2C.P.C.**

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. , in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione. Ed, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, la **Sig.ra Angelina Capuano**, come in atti rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrarii reiectis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **IN VIA CAUTELARE E URGENTE**

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con **decreto inaudita altera** parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

1. ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere assegnata la supplenza in uno dei predetti istituti: ITI Righi di Napoli assegnato al docente col n. 196 (con punteggio 27,50 – cfr. doc.ti nn. 2 e 4) di graduatoria e Istituto ITIM Curie di Napoli assegnato al docente n. 200 in graduatoria con punteggio 27,50 (cfr. graduatoria rettificata (cfr. doc.ti nn. 2 e 4);
2. ritenere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere assegnata la supplenza mediante contratto a tempo determinato in uno degli istituti di cui alle indicate preferenze (cfr. doc. n. 8);
3. per l'effetto ordinare al MIUR – Ufficio - Scolastico Regionale per la Campania –



Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, di assegnare la supplenza alla ricorrente Capuano Angelina mediante contratto a tempo determinato per l'anno scolastico corrente avendo attualmente il punteggio di 29,50 ed occupando il 176° posto di graduatoria del pubblicato bollettino;

4. essere correttamente inserita nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS), 2020/2022, classe di concorso B012, gestite dall'**Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli** con il punteggio 29,50 a cui dovranno essere aggiunti i punti per l'anno scolastico in corso oltre punti 12 per l'assegnazione a lei spettanti;
5. conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per Campania (U.S.R. Campania), Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo la ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati;
6. ove ritenuto necessario, a tal fine, preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Napoli vigenti per il biennio 2020-2022 per le classi di concorso B012);
7. ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari;
8. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

#### **NEL MERITO**

9. Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla assunzione della ricorrente per averne titolo e diritto nonché alla correzione delle suddette graduatorie inserendo la ricorrente al posto a lei spettante e con i punteggi a lei spettanti per come sopra specificati per effetto dell'assunzione nell'anno corrente;
10. in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del





presente ricorso;

11. con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Ricorso ex art. 414 c.p.c. con procura;
- 2) bollettino assegnazione supplenze del 17/12/2021;
- 3) reclamo del 18/12/2021 con allegata ricevuta;
- 4) bollettino assegnazione supplenze rettificato del 22/12/2021;
- 5) reclamo alla rettifica del 23/12/2021 con allegata ricevuta;
- 6) reclamo all'USR del 12/01/2022 con allegata ricevuta;
- 7) istanza on line del 24/07/2021 (indicazione sedi di assegnazione);
- 8) domanda on line inserimento nella GPS del 17/08/2021;
- 9) graduatoria GPS;
- 10) stralcio graduatoria pag. 178 ove è indicata la ricorrente posizione 176;
- 11) certificato di diploma del 13/07/2014;
- 12) certificato di laurea del 20/10/2010;
- 13) comunicazione Direzione Generale.

#### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza ed al corretto inserimento nelle graduatorie d'istituto di II fascia per le classi concorsuali B012, pubblicate il 17/12/2021 E RETTIFICATE IN DATA 22/12/2021, in modalità online e sopra riportate;

Ciò implica che gli aspiranti alle supplenze attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie per le classi B012 potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento della ricorrente; Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve



essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie d'Istituto per l'a.s. 2020-22, classi di concorso B012

### **RILEVATO**

19

**CHE** la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

**CHE** l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;

**CHE** la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

**CHE** già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

**CHE** vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

**CHE** anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

### **RILEVATO INFINE**

**CHE** tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice



Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

### **SI CHIEDE**

di volere autorizzare se l'adito Tribunale lo dovesse ritenere necessario, la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR CAMPANIA e/o del MIUR.

Fissarsi udienza di comparizione delle parti concedendosi il termine per procedere alla notifica nelle modalità richieste e nei termini di legge a concedersi.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che per il presente procedimento rientra nella lettera c, T.U. spese Giustizia e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad € 118,50.

### **Salvis Juribus**

**Avv. Mariangela Mauriello    Avv. Rita Mauriello    Avv. Giacomo Mauriello**

